

# **Statuto**

## **Fondazione San Lorenzo**

### **Impresa Sociale**

#### **Art. 1**

##### **(Denominazione)**

È costituita una Fondazione Impresa Sociale denominata "FONDAZIONE SAN LORENZO IMPRESA SOCIALE".

In seguito all'iscrizione nel Registro delle Imprese, sezione imprese sociali, la Fondazione assume la qualificazione di Impresa Sociale, viene regolata dal presente statuto ed acquisisce la nuova denominazione "Fondazione San Lorenzo Impresa Sociale".

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 3 luglio 2017 n. 112 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Impresa Sociale, che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere utilizzata negli atti e nella corrispondenza.

#### **Art. 2**

##### **(Sede)**

La Fondazione Impresa Sociale ha sede in Genova. La modifica della sede legale dentro il territorio comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può istituire sedi secondarie operative e/o amministrative.

#### **Art. 3**

##### **(Durata)**

La durata della Fondazione è illimitata.

#### **Art. 4**

##### **(Finalità)**

La Fondazione Impresa Sociale trae ispirazione dalla centenaria storia civica della Città di Genova e dall'Arcidiocesi di Genova di cui da testimonianza il Magistrato di Misericordia, istituito il 23 gennaio 1419 ed ancora operativo come Fondazione con fini di beneficenza e culto.

La Fondazione si propone finalità di solidarietà sociale esercitando in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La Fondazione Impresa Sociale persegue lo scopo di presiedere alla promozione ed alla organizzazione delle attività aventi finalità socioculturali, formative e di orientamento, ricreative, nonché di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico, per favorire l'aggregazione e la crescita umana e spirituale delle persone e contribuire alla costruzione del tessuto relazionale, civile e religioso della nostra comunità, nonché la solidarietà e la coesione sociale, avendo come punto di riferimento il Vangelo e la Dottrina Sociale della Chiesa.

In particolare costituiscono scopo della Fondazione Impresa Sociale:

- la tutela, la conservazione e la custodia, la valorizzazione e la pubblica fruizione delle opere e documenti propri e di quelli attinenti il patrimonio artistico e storico di proprietà dell'Arcidiocesi o di Enti Ecclesiastici o di altri soggetti, nell'interesse della collettività;
- la valorizzazione e pubblica fruizione, nelle forme più appropriate, di tutto il materiale che sia particolarmente significativo quale documento della storia religiosa, politica, sociale, economica, del territorio e che dia ancora un valido contributo all'educazione ed istruzione religiosa e civica;
- la promozione di attività connesse alla valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici anche ai fini delle opportunità di lavoro;
- la sensibilizzazione della comunità alla tutela e la salvaguardia del patrimonio artistico anche ai fini della crescita culturale.

La Fondazione, inoltre, persegue anche i seguenti scopi di carattere sociale:

- contribuisce alla crescita formativa di giovani, meritevoli di aiuto, specie se privi di mezzi propri, che intendano approfondire il proprio percorso formativo;
- persegue ogni attività che rientri nell'assistenza e beneficenza attraverso l'erogazione di contributi ad enti ed associazioni legalmente riconosciuti che operino a favore di minori, fasce deboli, persone non autosufficienti, persone in situazioni di handicap, anche attraverso iniziative che comportino ricadute economiche ed occupazionali;
- pone in essere ogni iniziativa ed attività atta a promuovere gli scopi dell'Ente presso enti Pubblici, soggetti privati ed anche in collaborazione con gli stessi.

La Fondazione Impresa Sociale intende realizzare i propri scopi attraverso le attività d'impresa di interesse generale ai sensi dell'art.2 d.lvo 112/117 di seguito indicate:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003 n.53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 2 del Dlgs 122/2017;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, Dlgs 112/2017;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Si intende svolta in via principale l'attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'impresa sociale, secondo criteri di computo definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La Fondazione Impresa Sociale non ha scopo di lucro per cui:

- gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Fondazione Impresa Sociale stessa;
- è fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita della Fondazione Impresa Sociale stessa.

Gli obiettivi di cui al presente articolo potranno essere raggiunti anche con erogazioni ad istituzioni od organizzazioni pubbliche e private, in particolare con enti di promozione culturale e sociale presenti nella Regione Liguria.

## Art. 5 (Attività)

Per il raggiungimento dei suoi scopi statutari la Fondazione Impresa Sociale potrà svolgere sia in proprio che tramite terzi le seguenti attività, il cui elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo:

- nell'ambito della valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.L.vo 22 gennaio 2004 n.42:
  - valorizzare e rendere fruibile al pubblico, nelle forme più appropriate, ogni documento particolarmente significativo della storia religiosa, politica, sociale, economica, del territorio, che dia un valido contributo all'educazione, all'istruzione e alla crescita culturale dell'individuo;
  - sensibilizzare la comunità ecclesiale e civica alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio artistico di loro pertinenza;
  - gestire musei, aree archeologiche e monumentali, biblioteche ed archivi storici, ivi compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la sorveglianza, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, la gestione di centri di ristoro;
  - svolgere attività di merchandising ed in particolare progettare, realizzare e commercializzare oggettistica, gadgets, souvenirs di qualità, riproduzioni e quant'altro aventi ad oggetto beni culturali ed artistici;
  - progettare e realizzare allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza e museali;
  - promuovere e/o realizzare attività di ricerca, analisi e studio;
  - svolgere ogni altra attività relativa alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, anche secondo le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive integrazioni), con particolare riferimento alla organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero alla messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle sopra indicate finalità, compresa la stipula di convenzioni concernenti affidamenti diretti ad altri organismi e/o enti;
  
- nell'ambito dell'educazione, istruzione e formazione:
  - progettare, promuovere e condurre corsi, convegni, dibattiti, visite, mostre o altre modalità;
  - gestire iniziative, anche stabili, a favore dell'infanzia e formative per adolescenti, giovani e adulti, anche in difficoltà;
  - formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo (*nota: collegamento con Dame Art. 3 comma 3*);
  - svolgere attività di orientamento, informativo e formativo, attraverso percorsi organici da svolgersi anche in collaborazione con istituti scolastici di vario grado, con progetti specifici da elaborarsi anche in risposta a bandi pubblici;

- formare e/o specializzare i dipendenti, sostenere progetti occupazionali, anche in coordinamento con altre imprese sociali e/o enti per accompagnare programmi di inserimento lavorativo,
  - sviluppare la vitalità e la qualità del lavoro e del lavoratore in situazione di svantaggio;
  - promuovere e realizzare progetti educativi innovativi e sperimentali anche tramite lo sviluppo e/o all'uso di strumenti digitali e multimediali;
- nell'ambito dell'erogazione di servizi culturali:
- promuovere e realizzare studi e ricerche e attività di documentazione, anche interculturale,
  - promuovere iniziative socio-ricreative e culturali per ogni età della vita,
  - organizzare, convegni, seminari, workshop, mostre, concerti, fiere promozionali, eventi, incontri e dibattiti,
  - promuovere rassegne d'arte, cicli, spettacoli teatrali e cinematografici, incontri musicali e altre attività artistiche,
  - gestire centri di documentazione, archivi, biblioteche, videoteche, ecc.. realizzati anche su supporto digitale ed informatico;

In generale, per meglio conseguire le proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà:

- diffondere e divulgare il messaggio Cristiano secondo lo spirito e l'insegnamento della Chiesa Cattolica;
- diffondere e divulgare avvenimenti sociali, culturali, religiosi attraverso comunicazioni sonore ed audiovisive;
- svolgere attività di raccolta fondi per finanziare le attività di interesse generale sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante la sollecitazione al pubblico;
- promuovere iniziative tese a favorire la coesione sociale in tutte le sue forme e manifestazioni;
- collaborare con scuole, università, enti pubblici e privati, nonché autorità politiche e amministrative;
- istituire borse di studio e/o collaborare alla attribuzione ed alla gestione di quelli istituiti da altri soggetti,
- svolgere attività editoriale attraverso l'ideazione, l'elaborazione, la redazione, l'edizione e la coedizione, il commercio e la commercializzazione di libri, di periodici, di riviste e stampati, di testi, di estratti, di pubblicazioni e di prodotti editoriali in genere, siano essi su carta stampata, o su supporto informatico ivi compreso la produzione, la coproduzione e la riproduzione su licenza e/o su cessione a vario titolo (affitto, usufrutto o comodato) di materiali audiovisivi e didattici avvalendosi delle nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali ed in genere, di software;
- ricevere offerte in beni e denaro da destinarsi allo svolgimento della propria attività,
- concludere accordi di collaborazione con Enti pubblici o privati aventi scopi affini o strumentali ai propri o sulla base di progetti comuni;

- promuovere raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, provvedendo a redigere uno specifico rendiconto;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ed in genere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, anche avvalendosi del supporto di terzi di comprovata professionalità in tale ambito;
- promuovere e realizzare ogni tipo di intervento diretto a prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia al fine di migliorare la qualità della vita e garantire pari opportunità e diritti agli individui;

In qualsiasi caso, la Fondazione potrà compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ed in genere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

#### **Art.6**

##### **(Patrimonio)**

Il patrimonio della Fondazione Impresa Sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, titoli di solidarietà, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie rivolte all'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità e crescita sociale.

#### **Art. 7**

La Fondazione Impresa Sociale provvederà al coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività ex art. 11, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112 con le seguenti modalità:

- i lavoratori saranno coinvolti attraverso la condivisione delle finalità della fondazione con conseguente organizzazione del lavoro, attraverso incontri periodici informativi e consultivi.
- gli utenti e gli altri soggetti interessati saranno coinvolti attraverso l'organizzazione di incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati al fine di valutarne il gradimento e di migliorarne l'erogazione.

## **Art. 8**

### **(Organi e requisiti dei membri)**

Gli organi della Fondazione Impresa Sociale sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale;
- Il Revisore dei conti;
- Il Comitato Scientifico.

I soggetti che assumono le suddette cariche devono possedere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: assenza di carichi pendenti, mancanza di esercizio di altre attività in conflitto di interessi.

## **Art. 9**

### **(Consiglio di Amministrazione: composizione)**

La Fondazione San Lorenzo impresa sociale è amministrato da un Consiglio di Amministrazione che è l'organo di indirizzo e amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, nominati dall'Arcivescovo di Genova (ovvero di chi interinalmente dovesse reggere la Diocesi vacante o impedita a norma del diritto canonico, per il periodo di vacanza o di assenza dell'Arcivescovo) sentito il parere consultivo del Priore della Fondazione Magistrato di Misericordia.

I membri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, si dovrà provvedere ad una nuova nomina, il cui membro che resterà in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Il nuovo Consiglio entra in carica il giorno della sua prima riunione, alla quale potrà essere presente l'Arcivescovo o un suo delegato.

Il nuovo Consiglio viene convocato all'uopo dal Presidente nei venti giorni successivi a quello della nomina dei membri del Consiglio. In ogni caso, fino a quando il nuovo Consiglio non è entrato in carica, il Consiglio scaduto continua ad assicurare la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Le funzioni del Presidente e degli Amministratori, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese a piè di lista redatto secondo la specifica normativa interna. Prima di essere liquidata, ciascuna richiesta di rimborso deve essere deliberata dal Consiglio.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Consigliere più anziano d'età.

Partecipano alle sedute del Consiglio di Amministrazione il Responsabile Amministrativo e i Responsabili delle Aree operative con parere consultivo; il Responsabile Amministrativo redige il verbale delle riunioni.

## **Art.10**

### **(Competenze del Consiglio di Amministrazione)**

Al Consiglio di Amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria dei beni e delle attività della Fondazione Impresa Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine a tutti gli atti che ritiene utili ed opportuni per il conseguimento delle finalità della Fondazione Impresa Sociale, nonché quelli relativi all'amministrazione dei beni, all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione:

- a) definisce ed approva il programma delle varie iniziative della Fondazione,
- b) adotta regolamenti o altre norme in relazione alle diverse attività che gestisce,
- c) approva la pianta organica, l'assunzione del personale dipendente ed i rapporti di collaborazione;
- d) approva il Business Plan biennale e il budget annuale;
- e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- f) nomina il Responsabile Amministrativo;
- g) istituisce le Aree operative e ne nomina i Responsabili dopo averne verificato l'idoneità;
- h) redige e deposita al registro delle imprese competente il bilancio sociale di cui all'art. 10 del D.L.vo 155/2006;
- i) può decidere di delegare determinate funzioni o incarichi a uno o più membri del Consiglio, conferendo i relativi poteri di firma tramite procura;
- j) può decidere di modificare l'indirizzo della propria sede legale dentro il territorio comunale;
- k) può istituire con delibera sedi secondarie operative e/o amministrative;
- l) redige semestralmente una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno;
- m) approva i Regolamenti della Direzione Amministrativa e delle Aree operative.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione pubblica sul sito internet i seguenti documenti:

- Bilancio d'esercizio;
- Bilancio sociale.



## **Art.11**

### **(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con almeno quattro giorni di preavviso; in caso di urgenza, il preavviso potrà essere ridotto ad un giorno.

L'avviso di convocazione, redatto e trasmesso dal Responsabile Amministrativo deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e può essere trasmessa a tutti coloro che hanno diritto di partecipare anche a mezzo fax o tramite posta elettronica.

Il Consiglio è convocato, almeno due volte l'anno:

- a) per l'approvazione del bilancio annuale preventivo e consuntivo,
- b) per l'approvazione degli adempimenti previsti a Statuto,
- c) quando il Presidente lo ritenga opportuno,
- e) quando richiesto - con contestuale indicazione dell'ordine del giorno - dalla maggioranza dei Consiglieri in carica.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Il Consiglio si considera riunito laddove si trovano il Presidente e il Responsabile Amministrativo.

Sono valide le riunioni del Consiglio se vi è la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Mancando la convocazione le riunioni del Consiglio sono comunque valide qualora siano presenti tutti coloro che hanno diritto di partecipare, con o senza diritto di voto.

Il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti quello del Presidente è determinante.

Per le delibere relative alla proposta di modifica del patrimonio stabile e dello Statuto è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Responsabile Amministrativo.

## **Art.12**

### **(Il Presidente)**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i membri del Consiglio, rimane in carica fino al termine del mandato del Consiglio e può essere confermato.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale della Fondazione Impresa Sociale di fronte ai terzi ed in giudizio,
- b) ha facoltà di farsi sostituire, per singoli atti, conferendo specifica delega o procura,
- c) provvede all'ordinaria amministrazione della Fondazione,
- d) convoca e presiede il Consiglio, determinando l'ordine del giorno,
- e) cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio,
- f) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione Impresa Sociale;
- g) cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- h) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- i) da lui dipende gerarchicamente e disciplinarmente tutto il personale dipendente della Fondazione, ivi compreso l'instaurazione o la risoluzione del rapporto di lavoro con i professionisti e con i collaboratori della Fondazione;
- j) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale della Fondazione, predisposta d'intesa con il Responsabile Amministrativo, definendo le funzioni strategiche e nominando o revocando i responsabili di settore;
- k) in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti indispensabili per il corretto funzionamento dell'Istituto, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio in occasione della prima riunione.

### **Art.13**

#### **(Il Responsabile Amministrativo)**

Il Responsabile Amministrativo della Fondazione può essere scelto fra il personale dipendente, ovvero da personale esterno che ha i requisiti necessari per svolgere l'incarico, anche tramite convenzione con altro ente.

Il Responsabile Amministrativo attua le direttive del Presidente e lo assiste nell'adempimento dei compiti a lui assegnati, per coadiuvarlo nell'attività.

Al Responsabile Amministrativo sono affidati i seguenti compiti come meglio definiti in uno specifico regolamento:

- organizza, coordina e dirige la Segreteria della Fondazione, allo scopo di attuare le direttive fissate dal Consiglio di Amministrazione;
- tiene le scritture contabili, l'esecuzione delle pratiche bancarie, la custodia dei Registri, dei Regolamenti e degli inventari della Fondazione;
- predispone la stesura del budget annuale d'intesa con il Responsabile del Polo Culturale da sottoporre al Presidente per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;

- redige semestralmente una relazione delle attività nell'ambito di sua competenza da presentare al CdA;
- predispone la stesura dei regolamenti insieme al Responsabile del Polo Culturale da sottoporre al Presidente, per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione e prepara il bilancio preventivo e quello consuntivo sotto la diretta guida del Presidente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- sottopone all'approvazione del Presidente, l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale della Fondazione;
- organizza e sovrintende l'esecuzione e la sorveglianza delle attività e dei lavori;
- predispone i documenti di cui al precedente Articolo 10;
- mantiene il coordinamento tra gli organi della Fondazione;
- tiene i rapporti con consulenti, tecnici e fornitori.
- è il responsabile amministrativo del personale dipendente.

Nei limiti delle procure a lui assegnate, il Responsabile Amministrativo ha facoltà di:

- negoziare e firmare i contratti di fornitura di servizi e prestazioni;
- rappresentare l'ente nei confronti di collaboratori, professionisti e fornitori;
- firmare, a firma unica o doppia, come stabilito dalla procura, i mandati di pagamento e la corrispondenza.

Il Responsabile Amministrativo in genere potrà svolgere tutte le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui sopra, compatibilmente con le funzioni attribuite o delegate agli altri organi.

Il compenso spettante al Responsabile Amministrativo e la durata del rapporto è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

## **Art.14**

### **(Responsabile Area operativa)**

Il Responsabile dell'Area operativa può essere scelto fra il personale dipendente, ovvero da personale esterno che ha i requisiti necessari per svolgere l'incarico, anche tramite convenzione con alto ente.

Al Responsabile sono affidati i seguenti compiti, come meglio definiti in uno specifico regolamento:

- predispone la stesura del Business Plan da sottoporre al Presidente;
- predisposizione la stesura del budget annuale e dei regolamenti insieme al Responsabile Amministrativo da sottoporre al Presidente, per l'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- definisce il Cronoprogramma annuale;
- emette le richieste di servizi;
- propone ed attua eventi culturali e scientifici;

- redige semestralmente una relazione delle attività nell'ambito di sua competenza da presentare al CdA;
- progetta ed attua eventi di didattica;
- gestisce le attività museali di base;
- è responsabile della conservazione e della tutela delle opere;
- è responsabile della promozione e dei rapporti esterni in materia museale;
- è il responsabile funzionale del personale esterno.

Il Responsabile di Area operativa potrà svolgere tutte le funzioni che gli siano delegate dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui sopra, compatibilmente con le funzioni attribuite o delegate agli altri organi ed in base a specifiche procure.

Il compenso spettante del Responsabile e la durata del rapporto è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

### **(Art.15)**

#### **(COLLEGIO SINDACALE)**

Il Collegio Sindacale è organo di controllo interno della Fondazione e viene nominato dall'Arcivescovo di Genova (ovvero di chi interinalmente dovesse reggere la Diocesi vacante o impedita a norma del diritto canonico, per il periodo di vacanza o di assenza dell'Arcivescovo).

Il collegio può essere monocratico ed assolve ai requisiti previsti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 Codice civile. Questo organo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio dei sindaci accerta la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 Dlgs 117/2017. A tali fini essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il Collegio Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I membri del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

## **Art.16**

### **(Il Revisore dei conti)**

Al superamento delle soglie previste dall'art. 31, comma 1, decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'organo di revisione è collegiale e coincide con il Collegio Sindacale laddove tutti i componenti dello stesso siano iscritti all'albo dei revisori legali dei conti. Se i componenti del Collegio Sindacale non hanno i requisiti richiesti, l'Arcivescovo di Genova (ovvero di chi interinalmente dovesse reggere la Diocesi vacante o impedita a norma del diritto canonico, per il periodo di vacanza o di assenza dell'Arcivescovo) provvede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto all'apposito registro, quale organo monocratico.

## **Art.17**

### **(Struttura Organizzativa)**

Per meglio raggiungere le proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà dotarsi di una struttura organizzativa suddivisa in Aree funzionali per ciascuna delle quali saranno definite le aree di competenza, i responsabili e le attribuzioni.

Spetterà al Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, approvare l'articolazione della struttura organizzativa e funzionale della Fondazione.

Potrà inoltre avvalersi di soggetti terzi e di consulenze.

I lavoratori devono essere coinvolti nella partecipazione e condivisione delle finalità della fondazione impresa sociale, attraverso incontri periodici informativi e consultivi.

## **Art.18**

### **(Comitato Scientifico)**

Il Comitato Scientifico è nominato dall'Arcivescovo di Genova che ne determina il numero dei componenti e le relative attribuzioni.

Il Comitato Scientifico svolge il compito di consulente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'Arcidiocesi che ne determina il numero dei componenti fra persone di comprovata competenza nei diversi ambiti scientifici e culturali e le relative attribuzioni.

I componenti del Comitato variano da tre a cinque, ma il loro numero può essere aumentato per esigenze connesse al tipo di attività svolta dalla Fondazione impresa sociale; la variazione del numero non richiede di modificare lo Statuto.

Detto Comitato, che al suo interno nomina un Presidente ed un Segretario, dura in carica tre anni, con possibilità di conferma.

Spetta al Comitato Scientifico, nell'ambito degli indirizzi impartiti dal Consiglio, esaminare i provvedimenti inerenti l'attività sociali delle varie Aree sotto il profilo culturale e trasmetterli con il proprio parere consultivo al Consiglio stesso.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni volta che si renda necessario per i provvedimenti di sua spettanza. In questo secondo caso le riunioni sono indette dal Responsabile dell'Area, di propria iniziativa e su richiesta o indicazione del Consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, a parità, il voto del Presidente vale per due.

I verbali delle adunanze del Comitato Scientifico devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

## **Art.19**

### **(Lavoratori e Volontari)**

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

La Fondazione si può avvale dei soggetti terzi che contribuiscono allo svolgimento delle attività o dei singoli progetti. Tali figure, che con il proprio operato contribuiscono alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, sono considerati volontari ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i partecipanti volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

## **Art.20**

### **(Esercizio Sociale)**

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere approvato entro la fine del mese di aprile di ciascun anno.

## **Art. 21**

### **(Modifiche statutarie e devoluzione)**

Compete al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei componenti, la modifica dello Statuto, la modifica del Patrimonio stabile, l'estinzione della Fondazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

**Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 12 decreto legislativo 3 luglio 112/2017, a favore di altri Enti del Terzo Settore, con le modalità previste dalla Legge.**